

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di ZANDA Marco (C.F. ZNDMRC57L19E281Y) nato a Iglesias il 19/7/1957, e ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Aldo Luchi del foro di Cagliari (CF LCHLDA66H15B354L, PEC aldo.luchi@servicepec.it, fax 0704510433) presso il cui studio sito in Cagliari, via Milano 10, è elettivamente domiciliato;

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25936 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Lombardini, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Valeria Motzo e l'avv. Gianluca Mugoni, per delega dell'avv. Aldo Luchi.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 5 aprile 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor ZANDA Marco per vederlo condannare al risarcimento, in favore di IGEA S.p.A., della somma di euro 1.445,47, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che in data 29 giugno 2017 è pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 129 delle disp. att. c.p.p., copia della richiesta di rinvio a giudizio datata 24 marzo 2017 formulata con riguardo al procedimento penale n. 649/13 mod. 21, che ha visto coinvolti diversi dipendenti della società IGEA S.p.A. (società *in house* della Regione Sardegna e dalla stessa totalmente partecipata) e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, e dalla quale è emersa una situazione di diffusa illegalità rilevante ai fini del danno all'Erario per fatti di peculato (art. 314 c.p.) e di truffa conseguente ad ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 640, commi 1 e 2 c.p. e 55 quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001), nonché per danno all'immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza. La Procura, con successivo decreto ha delegato alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, Sezione Danni Erariali, lo svolgimento di approfondimenti istruttori al fine di ricostruire le condotte delittuose come emerse dalle indagini penali e di quantificare il danno arrecato a IGEA S.p.A. e al Parco Geominerario, i cui esiti erano

stati compendiati nella segnalazione di danno del 24 febbraio 2022 prot. n. 32281.

Evidenzia che, con successivo decreto n. 79/2022, la Guardia di Finanza è stata delegata a notificare ai presunti responsabili del danno all'Erario gli atti di costituzione in mora, e che, con particolare riguardo al signor ZANDA Marco la predetta notifica si è perfezionata in data 11 marzo 2022.

Espone che, con ulteriore decreto n. 105/2022, la Guardia di Finanza è stata delegata ad acquisire notizie aggiornate sullo stato del procedimento penale pendente e che gli esiti di tali accertamenti sono stati comunicati con nota del 22 febbraio 2022 prot. n. 67993.

La Procura riferisce che a seguito della notifica dell'invito a dedurre *ex art. 67 c.g.c.* (perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata a/r contenente l'avviso del deposito dell'atto in questione presso la casa comunale, avvenuta il 25 ottobre 2022) il signor ZANDA non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere sentito in audizione.

Rappresenta che, in considerazione delle deduzioni difensive formulate da altri soggetti coinvolti in paralleli procedimenti di responsabilità, si è ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del c.g.c., ad un supplemento istruttorio, dei cui esiti è stato informato il convenuto, e che il materiale probatorio acquisito, anche in sede di supplemento istruttorio, non ha consentito di superare i motivi di addebito.

La Procura riferisce che dagli accertamenti condotti è emerso che:

- sulla base di norme interne di IGEA S.p.A., i mezzi aziendali potevano essere impiegati per ragioni esclusivamente di servizio e, alla fine della giornata lavorativa, dovevano essere riallocati nei parcheggi all'interno dei cantieri e delle aree di proprietà della società o nel parcheggio antistante i locali dei Servizi Generali a Campo Pisano;
- ZANDA Marco, dirigente responsabile dei Servizi Generali di IGEA S.p.A., oltre ad avere concorso nella realizzazione di fattispecie di danno oggetto di procedimenti di responsabilità paralleli, ha indebitamente utilizzato autoveicoli di servizio per finalità private. In particolare:
 - il 15/5/2013, il signor ZANDA con l'autoveicolo di servizio SUZUKI GRAND VITARA targato EG786KZ si è incontrato con alcuni cittadini per ottenere consensi elettorali essendo candidato alle elezioni amministrative del Comune di Iglesias del 2013;
 - il 23/5/2013 utilizzando l'autoveicolo di servizio SUZUKI GRAND VITARA targato EG790KZ si è recato a Iglesias presso la sede di un partito politico per incontrare persone coinvolte nelle elezioni amministrative tra cui anche TUVERI Marco;
 - il 24/5/2013 utilizzando l'autoveicolo di servizio SUZUKI GRAND VITARA targato EG790KZ si è recato presso la frazione di Nebida alla ricerca di consensi elettorali.

Ai fini della quantificazione del danno derivato dalla descritta condotta illecita, la Procura ha considerato che

- per l'episodio del 15/5/2013, sulla base della scheda macchina compilata relativa all'autoveicolo SUZUKI GRAND VITARA targato EG786KZ, l'utilizzo indebito sia stato di 2 ore per 11 Km percorsi e che,

considerato il costo mensile di locazione dell'autoveicolo di servizio pari Euro 859,10 e quello giornaliero di Euro 3,46, il danno a carico di IGEA S.p.A. sia pari a euro 6,928 (euro 859,10/31/8x2) a cui deve essere aggiunto l'importo di euro 0,968 per il carburante consumato (litri 0,726x1,333614), con un danno complessivo di euro 7,896;

- per gli altri due episodi in cui è stato indebitamente utilizzato l'autoveicolo di servizio SUZUKI GRAND VITARA targato EG790KZ, considerato il costo mensile del canone di locazione e quello giornaliero, il danno a carico di IGEA S.p.A. sia pari a due intere giornate di utilizzo (euro 726,00/30x2) ovvero a euro 48,4 a cui deve essere aggiunto l'importo di euro 4,753 per il carburante consumato (litri 3,564x1,333614), con un danno complessivo di euro 53,153.

La Procura contesta complessivamente al signor ZANDA, per l'utilizzo per fini privati degli autoveicoli di servizio, la somma di euro 61,049 (euro 7,896 + euro 53,153).

Contesta, inoltre, al signor ZANDA, sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate e della disamina delle attestazioni di servizio, di avere attestato falsamente la propria presenza in servizio nel periodo tra maggio e giugno 2013, mentre si dedicava alla campagna elettorale durante l'orario di servizio allontanandosi dalla sede di lavoro, con un conseguente danno arrecato a IGEA S.p.A. per le indebite retribuzioni corrisposte.

Determina il periodo di assenza ingiustificata complessivamente in 1 giorno e 20 ore considerando, in alcuni casi assenze di minuti/ore e in altri dell'intera giornata lavorativa sulla base dell'orario delle telefonate

intercettate, del luogo in cui è stato avvistato ZANDA, nonché, del tempo considerato necessario per fare rientro presso la sede lavorativa.

Quantifica questa componente di danno sulla base di un prospetto riassuntivo in forza del quale la retribuzione indebitamente erogata da IGEA S.p.A. a ZANDA per l'assenza ingiustificata di 1 giorno (retribuzione mensile euro 2.473,95756 / 25 giornate lavorative = euro 98,9583) e 20 ore (euro 2.473,95756 / 173,33 x 20 = euro 285,46), è risultata pari a euro 384,42 (euro 98,9583 + euro 285,46), sulla base di una procedura di calcolo e di coefficienti utilizzati per l'individuazione del costo giornaliero/orario stabiliti dall'art. 10 del C.C.N.L. vigente al 19/10/2010 nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nelle attività minerarie.

Afferma che i fatti di assenteismo posti in essere dal signor ZANDA Marco hanno comportato, oltre al danno patrimoniale di cui sopra, anche un danno all'immagine dell'Ente di appartenenza, in quanto, ai sensi degli artt. 55 *quater* e 55 *quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore dipendente è obbligato a risarcire, in aggiunta al danno patrimoniale, anche il danno all'immagine arrecato alla propria Amministrazione.

Sottolinea che, per quel che concerne la quantificazione del danno all'immagine occorre procedere in via equitativa utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-*sexies*, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), i parametri del *clamor fori*, della gravità

oggettiva della condotta illecita posta in essere anche in considerazione del ruolo apicale ricoperto da ZANDA all'interno di IGEA S.p.A. e dell'intensità del dolo finalizzato alla ripetuta violazione dei doveri del proprio ufficio.

La Procura ritiene, pertanto, che la predetta componente di danno possa essere quantificata in euro 1.000,00, salvo un'eventuale differente determinazione in sede di giudizio.

Afferma che il danno complessivo, così come sopra determinato, pari a euro 1.445,47 (euro 61,049 + euro 384,42 + euro 1.000,00), è da ricondurre alla condotta dolosa posta in essere dal signor ZANDA Marco.

Evidenzia che il procedimento penale a carico del signor ZANDA per le vicende relative agli episodi di falsa attestazione della presenza in servizio è stato definito con la sentenza del Tribunale di Cagliari – I Sezione Penale - n. 3231 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, mentre con riguardo alla vicenda dell'utilizzo indebito degli autoveicoli di servizio il procedimento penale è ancora pendente.

Il signor Marco ZANDA si è costituito in giudizio con il ministero dell'avv. Aldo Luchi, depositando memoria difensiva in data 11 dicembre 2023, con la quale chiede, in via preliminare, di sospendere ex art. 106 C.G.C. il procedimento, in attesa della definizione del processo penale 649/2013 RNR Procura della Repubblica di Cagliari per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio; nel merito, chiede il rigetto della domanda della Procura Regionale e di mandare assolto il convenuto da ogni addebito.

In particolare, contesta quanto riportato nell'atto di citazione, in

ragione del fatto che i documenti che vengono citati a sostegno dell'accusa di indebito utilizzo dei mezzi aziendali e di ingiustificata assenza dal lavoro sono di contenuto equivoco e sprovvisti di idoneità probatoria, essendo il contenuto delle conversazioni telefoniche ambiguo e non univocamente riferibile ai fatti contestati dalla Procura.

Per quanto riguarda l'episodio del 15/05/2013, nel procedimento penale 649/2013 RNR Procura della Repubblica di Cagliari, produce stralcio della trascrizione dell'intercettazione telefonica delle 8.49, sottolineando che la conversazione ha ad oggetto un lavoro di rifacimento di una strada, senza che si possa in alcun presumere che si tratti di un'iniziativa a scopo elettorale.

Sul piano generale, afferma che tutti i documenti citati dalla Procura non provano minimamente che lo Zanda abbia utilizzato i mezzi dell'ente per fini estranei all'attività lavorativa o che si sia ingiustificatamente allontanato dal lavoro, in violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., che onera l'attore della precisa prova dei fatti che pone a base della domanda.

La causa è stata discussa all'udienza del 14 dicembre 2023, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto della richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 106 del c.g.c. richiamando la giurisprudenza della Sezione. La Procura ritiene di avere ampiamente dimostrato le condotte contestate, sia per quanto riguarda le ipotesi di indebito utilizzo della macchina di servizio, sia per quanto attiene alle ingiustificate assenze dal servizio, tutte concentrate in un periodo in cui il convenuto partecipava come candidato alle elezioni amministrative del

Comune di Iglesias nel 2013. Per quanto attiene al danno all'immagine, specifica che si riferisce esclusivamente al pregiudizio realizzato con le condotte di assenteismo, e che non occorre il passaggio in giudicato di una sentenza penale che accerti la realizzazione dell'evento. Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

L'avv. Mugoni, ha richiamato gli atti difensivi e confermato le conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

1.1 Sospensione del giudizio

La richiesta di sospendere il procedimento in attesa della definizione del processo penale 649/2013 RNR Procura della Repubblica di Cagliari per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio, non può essere accolta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018 e n. 9/2018), nel nostro ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede

civile (così anche Cass. SS.UU. n. 1768 del 2011). Non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile (cfr., da ultimo, Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata).

2. Del merito della causa.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, la questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto ad IGEA in diretta connessione con l'indebito utilizzo delle autovetture di servizio e per aver attestato falsamente la propria presenza in servizio. Per quanto concerne l'indebito utilizzo delle autovetture di servizio (in tre diverse giornate), la Procura quantifica il danno sulla base del canone di locazione giornaliero del veicolo, oltre al costo del carburante consumato. Per quanto concerne il periodo di assenza ingiustificata (1 giorno e 20 ore, calcolati sulla base dell'orario delle telefonate intercettate, del luogo in cui è stato avvistato il convenuto, nonché del tempo considerato necessario per fare rientro presso la sede lavorativa) quantifica il danno sulla base di una procedura di calcolo e di coefficienti utilizzati per l'individuazione del costo giornaliero/orario stabiliti dall'art. 10 del C.C.N.L. vigente al 19/10/2010 nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nelle attività minerarie.

Le accuse della Procura appaiono fondarsi sostanzialmente su prove indiziarie, peraltro, di complesso reperimento all'interno di un fascicolo penale che riguarda decine e decine di soggetti.

La Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, con recente sentenza (n. 357/2023), ha evidenziato che *l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario, il quale richiede che il passaggio dal fatto probatorio (fonte e contenuto della prova) al fatto da provare venga giustificato rendendo esplicito il criterio di valutazione che si esprime nella massima di esperienza (regola di inferenza) adottata. Poiché, nella valutazione della prova indiziaria, manca una forza argomentativa che possa definirsi deduttivamente incontrovertibile, il sistema ordinamentale pone una generica affermazione di sfiducia nei giudizi basati su legami logici eccessivamente deboli come quelli delle congetture plausibili ma considerate isolatamente. Precisati i tratti distintivi che connotano questo tipo di prova, il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: 1) il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione di ciascun indizio isolatamente considerato; 2) il secondo momento del giudizio di valutazione è costituito da un esame globale e unitario del quadro indiziaro tendente a dissolverne la relativa ambiguità (quae singula non probant, simul unita probant), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e*

l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova del fatto.

Nel caso all'esame la ricostruzione dei fatti operata dal P.M. e dalla Guardia di Finanza sembrerebbe fondarsi esclusivamente sulla trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche, su tre foto nelle quali il convenuto si muove a piedi nelle vicinanze di una delle vetture indicate con altro indagato, nonché sui fogli presenza e su prospetti riepilogativi degli emolumenti percepiti a vario titolo.

Deve osservarsi, in merito, che si tratta di elementi che si prestano ad incerta qualificazione, in quanto le trascrizioni delle intercettazioni appaiono lacunose, in molti passaggi oscure e/o incomprensibili, e comunque scarsamente probanti, e, con riguardo alle fotografie (che sono a corredo di rapporti dei Carabinieri aventi specificatamente ad oggetto altri indagati – cfr. allegati 53 e 54), i militari dell'Arma ipotizzano che il convenuto sia arrivato con una determinata autovettura parcheggiata nei pressi, senza poterne avere certezza, visto che è fotografato mentre cammina.

Non apparendo ravvisabile, pertanto, la necessaria coesistenza di gravità, precisione e concordanza negli indizi allegati dalla Procura, il corredo probatorio a dimostrazione della sussistenza della condotta dolosa contestata non risulta, ad avviso di questo Collegio, assolutamente sufficiente a supportare le richieste della Procura, non potendo configurarsi responsabilità amministrativa se non in presenza di prove

concrete (cfr. da ultimo, Sez. giurisdizionale Campania, sent. n. 436/2023).

Deve affermarsi, inoltre, che, nel caso all'esame, almeno con riferimento al canone di locazione giornaliero del veicolo, non appare configurabile alcun danno all'erario, in ragione del fatto che detto canone doveva essere corrisposto nella misura indicata dal contratto di locazione a prescindere dalla circostanza che il mezzo fosse utilizzato o meno (cfr. Sez. giurisdizionale Sardegna, sent. n. 30 del 2024).

In assenza di condotte censurabili, insussistente è, inoltre, il contestato danno all'immagine.

Conseguentemente, il convenuto Marco ZANDA deve essere mandato assolto dalla domanda attorea.

La liquidazione degli onorari a carico a carico di I.G.E.A. S.p.A., a favore della difesa del convenuto, spettante ai sensi dell'art. 31, comma 2, del codice della giustizia contabile, è fissata in 500 euro, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, assolve il signor Marco ZANDA;

liquida gli onorari a carico di I.G.E.A. S.p.A. nella misura di euro 500, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

L'ESTENSORE

Lucia d'Ambrosio

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13/02/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus